

CAMERA DEI DEPUTATI N. 322**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCIO, GORINI, FRANCESCHINI GIORGIO, CAVALLARI, PRETE*Annunziata il 29 ottobre 1953***Completamento della Facoltà di medicina e chirurgia
presso l'Università degli studi di Ferrara**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da lunghi anni il completamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Ferrara è vivamente auspicato da parte della popolazione di quella regione.

Con il completamento predetto l'Ateneo potrà meglio adempiere alle necessità degli studenti che intendono conseguire la laurea in medicina e chirurgia; benefici notevoli anche di carattere economico verranno apportati alla provincia; e, infine, verrà attribuito un concreto riconoscimento alle antiche e nobili tradizioni di cultura della città di Ferrara.

Ai motivi predetti altri ancora se ne aggiungono, che concorrono a legittimare le aspirazioni che con la presente proposta di legge si vogliono realizzare. Infatti la Facoltà di medicina e chirurgia venne di nuovo istituita presso la allora libera Università di Ferrara, nell'anno 1937, in forza del regio decreto 27 ottobre 1936, n. 2307 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1937, n. 21), il quale, pur limitando temporaneamente, e per evidenti ragioni tecniche, il numero delle cattedre e degli insegnanti a quelli corrispondenti ai primi due bienni del corso, dimostrava, con tutta evidenza, l'intenzione di ripristinare gradualmente l'intero insegnamento della medicina. Ciò è documentato anche dal fatto che quando successivamente nel 1942 si

passò ad includere l'Università di Ferrara nel novero delle Università regie, espressamente si parlò di completamento di Facoltà. La statizzazione si ebbe con la legge 8 agosto 1942, n. 1096, che venne presentata con una relazione nella quale era esplicitamente dichiarata la finalità del provvedimento: ripristinare ed integrare la Facoltà medica ferrarese (relazione al disegno di legge al Ministro dell'educazione nazionale, presentata alla Presidenza della Camera il 16 giugno 1942).

Si noti inoltre che il completamento della Facoltà medica non interessa solo la provincia di Ferrara, ma anche quelle limitrofe che, come Rovigo, Ravenna, ecc., inviano ogni anno molti giovani a frequentare i corsi all'Ateneo ferrarese.

Né si può dimenticare, infine, che il provvedimento auspicato si raccomanda per le caratteristiche stesse della disciplina in parola. È risaputo infatti che nelle Università con popolazione studentesca non eccessiva, come quella di Ferrara, particolarmente agevole diviene la pratica degli strumenti tecnici, il compimento di esperimenti, l'osservazione di ammalati; cose, queste, tutte indispensabili alla completezza dello studio.

Per i motivi cennati, sempre più insistentemente sono stati formulati voti per il completamento della Facoltà, sia sui vari organi

di stampa che in varie riunioni avvenute in Ferrara, così come da parte del Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, del Senato accademico e delle Associazioni studentesche.

Nella prima legislatura della Repubblica venne presentata una proposta dello stesso contenuto della presente; essa venne approvata dalle Commissioni permanenti IV (Finanze e Tesoro) e VI (Istruzione e Belle arti) della Camera dei Deputati, in riunione comune, nella seduta del 31 marzo 1953.

Trasmessa al Senato, per lo scioglimento di quel ramo del Parlamento, non potette quella proposta venire approvata; onde la necessità di ripresentarla.

Ai proponenti sembra anche che nel bilancio della pubblica istruzione sia stata prevista almeno in parte la spesa occorrente per il provvedimento che è in corso.

Abbiamo fiducia, onorevoli colleghi, che sarà data la piena approvazione alla nostra proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1953-54 viene istituito presso l'Università di Ferrara il terzo biennio della facoltà di medicina e chirurgia.

ART. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Ferrara di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificato con regio decreto 9 settembre 1937, n. 1767, e con regio decreto-legge 17 agosto 1941, n. 1064, sono aggiunti cinque posti di professore di ruolo e cinque posti di professore incaricato a completamento degli organici dell'istituendo terzo biennio della Facoltà di medicina e chirurgia.

ART. 3.

Al ruolo organico degli assistenti ordinari, istituito in virtù del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sono aggiunti quattro posti di assistente presso la clinica medica, quattro presso la clinica chirurgica, tre presso la clinica ostetrica, tre presso la clinica pediatrica, due presso la clinica oculistica, due presso la clinica dermosifilopatica, due presso la clinica neurologica, due presso la cattedra di medicina legale e due presso la cattedra di igiene.

ART. 4.

Sono inoltre aggiunti i seguenti posti per il personale tecnico: uno per la clinica medica, uno per la clinica chirurgica, nonché per personale subalterno nella misura di posti

due per clinica medica, di posti due per clinica chirurgica, di posti uno per clinica ostetrica, di posti uno per clinica pediatrica, di posti uno per la cattedra di medicina legale, e di posti uno per la cattedra d'igiene.

ART. 5.

Le modifiche allo statuto della Università degli studi di Ferrara per la parte relativa alla Facoltà di medicina e chirurgia avranno attuazione dall'anno accademico 1953-54.

ART. 6.

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge e alle spese di funzionamento del terzo biennio della Facoltà, di complessive lire 42 milioni, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1953-54 con i fondi assegnati in bilancio e aliquota dei fondi assegnati al capitolo concernente il fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

ART. 7.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.